

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

Il regime forfetario: Legge 398/91 per IVA, IRES e IRAP

1. Premessa

La **Legge 16.12.1991, n. 398** regola il regime "fiscale di vantaggio" di cui possono godere le associazioni (riconosciute o non riconosciute) che praticano sport dilettantistico senza fine di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva.

Tale regime è stato poi esteso alle altre associazioni senza fine di lucro e alle pro-loco attraverso l'art. 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991 n. 417 convertito in legge.

Per potere usufruire delle agevolazioni della citata Legge 398/91, necessita che l'associazione non abbia conseguito nel precedente periodo d'imposta proventi commerciali superiori a Euro 250.000.

2. Caratteristiche generali

- Requisito soggettivo:
 - associazioni sportive dilettantistiche;
 - associazioni senza scopo di lucro e pro loco;
 - società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro (art. 90 comma 1, Finanziaria 2003).
- Requisito oggettivo:
 - limite dei proventi derivanti da attività commerciali non superiori a 250.000,00 € (art. 90 comma 2, Finanziaria 2003).

L'accesso si ottiene mediante opzione:

- alla SIAE prima dell'anno solare nel quale si intende usufruire del trattamento di favore;
- all'Agenzia delle Entrate secondo le disposizioni del D.P.R. 442/97.

L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

Dal 2002 l'opzione può essere espressa allegando al modello Unico il quadro VO della dichiarazione IVA (D.P.R. 404/01).

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

- i proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

- i proventi realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate in conformità all'art. 143, comma 3, lett. a) del TUIR.

Per non più di due eventi all'anno e per un importo non superiore a 51.645,69 € (D.M. 10 novembre 1999). Conseguenze:

- esonero dall'obbligo di tenuta dei registri contabili, dalla certificazione dei corrispettivi dalla presentazione della dichiarazione IVA;
- obbligo di conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto;
- obbligo di annotare i corrispettivi ed i proventi commerciali, una volta al mese, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997;
- obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP
- assoggettamento a tutte le altre imposte indirette.

3. IVA e regime 398/91

La determinazione dell'IVA in relazione al regime della legge 398/91 prevede quanto segue:

- detrazione dell'IVA forfettizzata: 50% dell'imposta sulle operazioni attive (compresa la pubblicità), 1/10 per le sponsorizzazioni, 1/3 per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica;
- dal 1° gennaio 2000 l'IVA viene versata trimestralmente mediante delega unica di pagamento (modello F24) entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

3.1 Regime contabile obblighi IVA

- obbligo di emissione delle fatture per le prestazioni di sponsorizzazione, di pubblicità e per le cessioni di diritti radio-TV;
- numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto e di quelle emesse;
- annotazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguito nel mese, nell'esercizio di attività commerciali, nel modello di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1997;
- effettuazioni dei versamenti trimestrali Iva (senza la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi) con il mod. F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e cioè:
 - * entro il 16 maggio (1° trim.) con il codice tributo 6031;
 - * entro il 16 agosto (2° trim.) con il codice tributo 6032;
 - * entro il 16 novembre (3° trim.) con il codice tributo 6033;
 - * entro il 16 febbraio (4° trim.) con il codice tributo 6034;
- redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito rendiconto;

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

- adempimenti del sostituto d'imposta.

4. IRES e regime 398/91

Ai fini delle imposte sui redditi, il reddito imponibile è determinato forfettariamente, nella misura del **3%** dell'ammontare complessivo dei proventi di natura commerciale e aggiungendo a tale percentuale l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

- Reddito imponibile ai fini IRES è determinato applicando all'ammontare dei proventi commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali;
- il reddito dei soggetti che optano per la L. 398/91 si determina applicando il coefficiente del 3% ai proventi commerciali conseguiti;
- al reddito determinato forfettariamente si aggiungono le eventuali plusvalenze;
- sul reddito così determinato si applica l'IRES nella misura pari alla percentuale in vigore a far tempo dal periodo d'imposta in oggetto;
- entro sette mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o se c'è l'obbligo della trasmissione in via telematica, entro dieci mesi dalla stessa chiusura, va prodotta la dichiarazione dei redditi;
- il versamento dell'IRES va effettuato entro il giorno 20 del sesto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

5. IRAP e regime 398/91

Per la determinazione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, è, comunque, necessario verificare se l'associazione svolge esclusivamente l'attività istituzionale o anche attività di natura commerciale.

La base imponibile IRAP viene determinata in base a criteri differenziati in relazione al tipo di attività esercitata.

In particolare occorre distinguere tra:

- enti che svolgono unicamente attività istituzionale;
- enti che svolgono anche attività commerciale.

Il valore della produzione dell'attività istituzionale è costituito:

- dalle retribuzioni del personale dipendente;
- dai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
- dai compensi erogati per le attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Il valore della produzione dell'attività commerciale è costituito:

- dal reddito tassabile ai fini IRES calcolato nella misura del 3% dei proventi commerciali;
- dalle retribuzioni del personale dipendente;
- dai compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Aziendale & Agevolata
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Anatocismo
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese
Advisoring in operazioni di PPP

- dagli interessi passivi relativi all'attività commerciale.

Presentazione della dichiarazione e versamenti come per l'IRES:

- entro sette mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o se c'è l'obbligo della trasmissione in via telematica, entro dieci mesi dalla stessa chiusura, va prodotta la dichiarazione dei redditi;
- il versamento dell'IRAP va effettuato entro il giorno 20 del sesto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

(Fonte f.f.)